

Pubblicato il 17/09/2020



N.00274 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.
N. 00369/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 369 del 2020, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria Narducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Civitanova Marche, via Fermi n. 3;

contro

Questura di Macerata, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento (Div.-P.A.S./Cat.-A.11-2020/Imm.) della Questura di Macerata del 13 luglio 2020, notificato in pari data, con il quale l'anzidetta Amministrazione dichiarava irricevibile la richiesta di emersione avanzata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Macerata e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2020 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il provvedimento impugnato ha fatto applicazione della recentissima normativa di cui all'art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, la quale necessita di un periodo di "rodaggio" (tenuto anche conto del contesto generale in cui la stessa è stata emanata);
- la presente controversia va dunque definita nella più adeguata sede di merito;
- quanto al *fumus boni iuris*, va comunque osservato che la circolare congiunta Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 luglio 2020 prevede che l'istanza di emersione ex art. 103 D.L. n. 34/2020 può essere presentata anche dai cittadini extracomunitari autorizzati a permanere sul T.N. ai sensi del D.lgs. n. 25/2008 (dettando le modalità operative che gli uffici periferici debbono osservare al riguardo);
- quanto al *periculum in mora*, la proroga della validità dei permessi di soggiorno in scadenza, disposta dall'art. 103, comma 2-*quater*, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, è cessata il 31 agosto 2020;
- la domanda cautelare va dunque accolta, ai fini della prosecuzione da parte della intimata Questura dell'iter amministrativo disciplinato dall'art. 103, commi 2 e ss., del D.L. n. 34/2020 e dell'eventuale rilascio, all'esito del procedimento, del titolo

di soggiorno richiesto dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):

- accoglie, nei sensi dcì cui in motivazione, la domanda cautelare;
- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 10 marzo 2021;
- compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Tommaso Capitanio

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO